



COMUNE DI CAMPODARSEGO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 22.04.1991
Integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 in data 28.11.1997
Integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 in data 23.08.1999

Capo I:

FINALITÀ

Art. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nello esercizio dei suoi poteri di automomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 1/bis

Il Comune può determinare, inoltre, di partecipare a manifestazioni organizzate da Gruppi od Associazioni, mediante le formule del "Patrocinio" e della "Collaborazione":

- *Patrocinio è la formula per cui il Comune, pur non partecipando alle spese della manifestazione o dell'iniziativa, ne approva il progetto, ne garantisce, per quanto gli è noto, la serietà e la correttezza nei confronti dei cittadini.*
- *Collaborazione è la formula per cui il Comune mette a disposizione degli organizzatori non un contributo finanziario, ma la propria organizzazione, i propri locali, il proprio personale, in varie forme, adeguate all'iniziativa.*

In entrambi i casi il Comune può determinare di partecipare all'iniziativa con l'assegnazione di premi (coppe, medaglie, trofei) e/o con la concessione gratuita degli spazi comunali.

La scelta delle forme di partecipazione sarà determinata secondo un giudizio sull'incidenza dell'iniziativa presso la cittadinanza, sulle disponibilità finanziarie del Gruppo organizzatore, sulla rispondenza dell'iniziativa agli scopi generali dell'attività del Comune sulle difficoltà che il Comune incontrerebbe ad organizzare in proprio l'iniziativa stessa.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione, di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

2. Ogni cittadino può prendere visione ed ottenere copia dei provvedimenti di concessione di contributi e finanziamenti nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Capo II

PROCEDURE

Art. 4

1. Le istanze per la concessione di contributi e di altri benefici devono essere presentate:
 - dai richiedenti un contributo per l'attività ordinaria di enti o associazioni entro il 28/2 di ogni anno
 - dai richiedenti un contributo per manifestazioni o iniziative a cadenza annuale, entro il 28/2 di ogni anno
 - dai richiedenti un contributo per manifestazioni o iniziative di carattere straordinario, almeno 2 mesi prima dello svolgimento della manifestazione o iniziativa

Nessun termine è previsto per la presentazione di istanze da parte di singoli cittadini nel campo della assistenza e sicurezza sociale.

I termini così fissati sono perentori.

2. La Giunta Comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

Art. 5

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali, l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.
3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 13 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

Art. 6

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle istanze.
2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta Comunale, riepilogate in un progetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.
3. La Giunta tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, dalle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse, distinto in:
 - interventi per attività ordinaria di enti o associazioni
 - interventi per manifestazioni o iniziative a cadenza annuale
 - interventi per manifestazioni a carattere straordinario
 - interventi nel campo dell'assistenza e sicurezza sociale

e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

Con l'approvazione del piano di riparto la Giunta determina il limite di reddito (minimo vitale) che dà diritto alla concessione di contributi alle persone fisiche.

4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari.

La Giunta ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

5. In caso di richieste per manifestazioni straordinarie nel corso dell'anno sarà seguita la procedura di cui al comma 1, che si concluderà con l'assegnazione di contributo da parte della Giunta Municipale nell'ambito del piano di riparto approvato.

Capo III

SETTORI D'INTERVENTO

Art. 7

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura, informazione e tradizioni locali;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali.

2. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti.

Capo IV

SOGGETTI AMMESSI

Art. 8

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.

La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 1 anno, la richiesta dell'intervento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente richiedente è preposto.

Capo V

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 9

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 7, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e del programma di attività.

Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

3. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per il 50% con il provvedimento di adozione del piano di riparto di cui all'art. 6 e per il saldo nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.

4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 10

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni e di comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.

L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

In occasione di particolari manifestazioni, nelle quali l'Ente/Associazione deve anticipare somme di denaro per la consegna di premi, il Comune – in fase di assegnazione del contributo – può determinare di concedere un acconto fino ad un massimo del 50% sulla somma assegnata.

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dell'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 11

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso.

Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.

3. L'erogazione totale a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 60 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.

4. L'erogazione di sussidi concessi a favore dei soggetti che necessitano di assistenza saltuaria o continuativa viene disposta dalla Giunta Municipale nell'ambito del piano di riparto, in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale.

Art. 12

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 10, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 9.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposto a soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

Nessun rapporto ed obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

6. Sono escluse dall'applicabilità del presente regolamento le manifestazioni direttamente organizzate dal Comune o che abbiano ottenuto il patrocinio comunale.

Capo VI

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 13

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:
 - a.) alla protezione e tutela del bambino;
 - b.) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
 - c.) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
 - d.) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
 - e.) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
 - f.) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
 - g.) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

Capo VII

ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 14

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-ricreative del tempo libero.

Capo VIII

SVILUPPO ECONOMICO

Art. 15

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune,
 - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - d) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitesi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

Capo IX

ATTIVITÀ CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 16

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza bisogno di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Capo X

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 17

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

Capo XI

INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 18

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

Capo XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Persona Fisica)**

Al Comune di _____

__I_ sottoscritt_ _____

nat_ a _____ il _____

residente in _____ Via _____

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune e a tal fine fa presente quanto segue:

1. il contributo è richiesto a favore di _____ (1) C.F. _____

2. il contributo _____

_____ (2)

3. la spesa prevista per l'intervento ascende a €. _____ ;

Allega alla presente:

- a) autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà immobiliari dei componenti il nucleo familiare;
- b) documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2 ed alla spesa per lo stesso occorrente.

Lì _____

(firma)

- (1) Indicare il cognome e nome del congiunto per il quale viene richiesto il contributo ed il rapporto di parentela; se il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo.
- (2) Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo.

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ DI
ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI**

Al Comune di _____

__I_ sottoscritt_ _____

nat_ a _____ il _____

residente in _____ Via _____

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del _____

_____ (1)

C.F. _____ con sede in _____ Via _____ n. _____

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che _____ (2) predetto

effettuerà in codesto Comune nell'anno _____, nel settore _____

_____ (3)

secondo il programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che _____ (2)

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge 2.5.1974, n. 115 e dell'art. 4 della L. 18.11.1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività _____ (2) dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato;
- _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 19____ dell'importo di £ _____

Allega alla presente i seguenti documenti:

1° anno di concessione:

(successivo all'entrata in vigore del Regolamento)

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- copia dello statuto.

Per gli anni successivi

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- rendiconto della gestione dell'anno precedente

Lì _____

(firma)

(1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato.

(2) Ente o associazione o Comitato e denominazione.

(3) Secondo l'elencazione effettuata dall'art. 7 del Regolamento Comunale

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Manifestazioni, Iniziative, ecc.)

Al Comune di _____

I sottoscritt_ _____

nat_ a _____ il _____

residente in _____ Via _____

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del _____

_____ (1) C.F. _____

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per la effettuazione, in codesto Comune, nel periodo dal _____ al _____, della seguente manifestazione/iniziativa: _____

_____ (2)

secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità all'art. 10 del Regolamento Comunale, allegato alla presente:

Il sottoscritto dichiara che (3) _____ organizzativo della manifestazione/iniziativa suddetta:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per manifestazione/iniziativa sopra illustrata;
- _____ ha ricevuto un contributo nell'esercizio 19____ dell'importo di £ _____ per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa;
- dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti (3) _____ organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;
- copia dell'ultimo bilancio approvato.

Lì _____

(firma)

(1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato.

(2) Illustrare le finalità della manifestazione o iniziativa.

(3) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.

Capo I: FINALITÀ	2
ART. 1	2
ART: 1/bis.....	2
ART. 2	2
ART. 3	2
Capo II: PROCEDURE	3
ART. 4	3
ART. 5	3
ART. 6	3
Capo III: SETTORI D'INTERVENTO	4
ART. 7	4
Capo IV: SOGGETTI AMMESSI	4
ART. 8	4
Capo V: CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE	5
ART. 9	5
ART. 10	5
ART. 11	6
ART. 12	6
Capo VI: ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE	7
ART. 13	7
Capo VII: ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO	7
ART. 14	7
Capo VIII: SVILUPPO ECONOMICO	7
ART. 15	7
Capo IX: ATTIVITÀ CULTURALI ED EDUCATIVE	8
ART. 16	8
Capo X: TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI	8
ART. 17	8
Capo XI: INTERVENTI STRAORDINARI	8
ART. 18	8
Capo XII: DISPOSIZIONI FINALI	9
ART. 19	9
ALLEGATO A: ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO (Persona fisica).....	10
ALLEGATO B: ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI	11
ALLEGATO C: ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO (Manifestazioni, Iniziative, ecc.)	12